



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Autorità di Gestione

DETERMINAZIONE N. 22980/843 DEL 18.12.2017

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Direttive per l'attuazione della Sottomisura 15.1.1 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali*";

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

1/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Autorità di Gestione

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le

2/5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Autorità di Gestione

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 193 del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale è stato adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;

3 / 5



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Autorità di Gestione

- VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato da con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 e ss.mm.ii. (di seguito PSR 2014-2020);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza
- CONSIDERATO** che l'art. 81, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dispone che le misure e gli interventi del Programma di sviluppo rurale che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di stato;
- VISTO** il capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato" del PSR Sardegna 2014-2020 che contiene l'elenco degli interventi contemplati dall'art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare la misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" per la quale, nelle more della notifica ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";
- ATTESO** che ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, gli aiuti al settore forestale possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura prevista all'art. 9 del suddetto regolamento;
- CONSIDERATO** altresì che al fine di ottenere la registrazione dell'aiuto, la base giuridica del regime deve soddisfare tutte le condizioni stabilite dal soprarichiamato Regolamento, ed in particolare per quanto riguarda: campo di applicazione, trasparenza ed intensità degli aiuti, effetto di incentivazione, cumulo degli aiuti, pubblicazione e informazione, applicazione della Clausola Deggendorf e esclusione dai benefici delle imprese in difficoltà;
- VISTA** la Sottomisura 15.1.1 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" del PSR Sardegna 2014-2020;
- RITENUTO** pertanto di dover integrare la base giuridica della Sottomisura 15.1.1 con le specifiche disposizioni riportate nell'allegato 1 alla presente determinazione, al fine di renderla conforme a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 702/2014;

DETERMINA

4 / 5



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Autorità di Gestione

- Art. 1 di approvare l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione "PSR Sardegna 2014-2020 Direttive per l'attuazione della Sottomisura 15.1.1 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014".
- Art. 2 di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative all'aiuto, integrate con le direttive approvate con la presente determinazione;
- Art. 3 di impegnarsi in occasione della prossima modifica del PSR:
- ad integrare la scheda di misura al paragrafo 8.2.14.3.1.10 "Informazioni specifiche della misura" prevedendo "nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un Comune";
 - ad inserire, al capitolo 13, i riferimenti del regime di aiuto per la sottomisura 15.1.1.

Sebastiano Piredda

Autorità di Gestione



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



Repubblica Italiana



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Autorità di Gestione

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. **843**
DEL **18.12.2017**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Direttive per l'attuazione della Sottomisura 15.1.1 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta” ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli interventi in oggetto riguardano l'adeguamento della base giuridica della Sottomisura 15.1.1 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna relativamente alla normativa in materia di aiuti di stato ed in particolare al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 (di seguito PSR 2014/2020) e successive modifiche e integrazioni

Durata

Il presente regime di aiuti si applica a partire dalla data di approvazione del PSR Sardegna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, fino al 31.12.2023. Per i bandi emanati nelle more della comunicazione in esenzione, si assicura che non è stato effettuato alcun pagamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Autorità di Gestione

Campo di applicazione

In conformità all'art. 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli interventi si applicano alle PMI ed alle grandi imprese. Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14, articolo 2, punto 14, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Nel caso di servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia della foresta sita su terreni demaniali gli aiuti sono concessi se il gestore di tali terreni è un organismo privato o un Comune, come previsto dall'art. 37 (4) del Reg. (UE) n. 702/2014.

Trasparenza degli aiuti

In conformità all'art. 5 del Reg. (UE) n. 702/2014 l'esenzione si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti").

Sono considerate trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Si precisa che i pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dall'assunzione dell'impegno e non prevedono la compensazione dei costi di transazione.

Intensità e massimali dell'aiuto

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 37 Reg. (UE) n. 702/2014. Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 15.1.1, il sostegno è concesso sotto forma di premio annuale per ettaro di superficie forestale sotto impegno, pari a €. 200,00.

Alla sottomisura 15.1.1, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 non si applicano soglie di notifica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Autorità di Gestione

IVA

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, e il comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 702/2014 dispongono che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo dei fondi SIE e quindi agli aiuti, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Cumulo

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n.702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Pubblicazione, informazione e trasparenza

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 9 (1, 2 e 4) del Reg. (UE) n. 702/2014, e garantisce la pubblicazione integrale del presente Regime di aiuti nel sito web regionale, link: <http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/benvenuto-sul-sito-del-psr-2014-2020>